

**PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI  
PERSONALE 2025-2027  
ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO  
PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO  
DI BILANCIO**

*AS*

# COMUNE DI CALDAROLA

## Provincia di Macerata

### IL REVISORE UNCO

Verbale n. 29 del 24/02/2025

#### **PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027 ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

Il Revisore unico Alberto Cesetti, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 20/12/2023, per il triennio 2024/2026

#### **1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027**

**Vista** la richiesta di parere, pervenuta in data 21/02/2025, alla proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

#### **Richiamati:**

- il verbale n. 21 del 26/11/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/11/2024;
- il verbale n.22 del 10/12/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19/12/2024;

#### **Visti:**

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";
- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo



schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

#### **Richiamati:**

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica

- retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
  - l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
  - l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**Preso atto che:**

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Rammentato che:**

- l'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 disponeva "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione



del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

**Visti:**

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante** “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei



fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

**Preso atto che il D.L. n. 104/2020**, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

**Richiamate** in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

**Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**Rilevato che risulta rispettato:**

- quanto previsto dall'art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 in quanto l'Ente ha in essere solo contratti a tempo determinato autorizzati e finanziati ai sensi dell'articolo 50 bis del d.l.n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016;
- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001 “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. ...”;

**Preso atto** che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016, convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 11.740,00;

**Considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**Preso atto che** la spesa del personale da tenere presente per il calcolo della capacità assunzionale è pari ad € 498.970,70, come risulta da quella dell'ultimo rendiconto approvato e relativo all'esercizio finanziario 2023, di € 1.022.226,50 al netto della componente esclusa prevista dal DM 17 marzo 2020 di € 523.255,80, come al seguente prospetto:

<b>spese macroaggregato 101</b>	<b>1.022.226,50</b>
Rimborso spese personale sisma e PNC Tempo determinato PNC (escluso IRAP)	-247.968,41
Rimborso spese personale sisma stabilizzato (escluso IRAP)	-273.713,70
Incentivi tecnici	-1.573,69
<b>TOTALE SPESA PERSONALE ANNO 2023 (al netto dell'IRAP)</b>	<b>498.970,70</b>

**Rilevato che:**

- il Comune di Caldarola si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1000 a 1999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1621 unità;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 18,56%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,60%, come riportato nella sottostante tabella:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2025		
	Popolazione al 31 dicembre	2024	1.621	
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	498.970,70 € (I)	(a)
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali spese neutralizzate)	2021	2.982.512,91 €	
		2022	2.482.411,47 €	
		2023	2.744.714,51 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.736.546,30 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	47.594,50 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	2.688.951,80 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		18,56%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		28,60%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		32,60%
<b>COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI</b>				
ENTE VIRTUOSO				
ENTE VIRTUOSO				
	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	270.069,51 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	769.040,21 €	
	Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025		(g) 28,60% OK
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	769.040,21 €	(h)

**Rilevato** che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";

**Rilevato** che nella proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 è prevista:

- nell'annualità 2025 una sola assunzione di personale a tempo indeterminato (profilo di operatore addetto alla mensa scolastica ex categoria A) in sostituzione di analoga figura che verrà collocata in pensione a far data dal 1° aprile 2025, nel limite del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020;
- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nelle annualità 2026 e 2027;
- nell'annualità 2025 è prevista una progressione verticale per il passaggio dall'area degli operatori a quella degli operatori esperti, con la procedura transitoria di cui all'articolo 13 del CCNL Funzioni locali 2019 – 2021;

**TENUTA PRESENTE** la consistenza del personale contenuta nel piano dei fabbisogni del personale 2025-2027;

**VISTA** la "Sezione 3" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con particolare riferimento alla verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 del tetto della spesa del personale macroaggregato 1 che prevede per:

- o l'anno 2025 una spesa pari ad euro 519.013,77;
- o l'anno 2026 una spesa pari ad euro 519.752,22;
- o l'anno 2027 una spesa pari ad euro 521.077,15;

**PRESO ATTO** che per determinare il limite della capacità assunzione di cui al DM 17 marzo 2020 occorre tenere presente che:

- l'FCDE per l'anno 2023 è pari ad euro 47.594,50 come risultante dalla previsione di bilancio assestata;
- la media delle entrate dei primi tre titoli dei rendiconti di gestione degli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2023, 2022, 2021) al netto della componente di spesa esclusa sulla base della normativa vigente e dei pareri della Corte dei Conti del predetto FCDE ammonta ad euro 2.688.951,80;
- le spese sostenute dai Comuni per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, (Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia Del. N. 73/2021; Corte dei Conti sez. regionale di controllo per l'Abruzzo Del. N. 249/2021; Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Liguria Del. N. 1/2022). La spesa dovrà essere portata anche in diminuzione dell'entrata ai fini della determinazione del valore soglia;
- per effetto dell'articolo 3 comma 4 del D.L. 36/2022 gli arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti non rilevano ai fini del valore soglia;
- l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede la "neutralità" sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, a decorrere dall'anno 2021 (vedi anche SRC Lombardia 65/2021/PAR; Corte Conti Lazio, parere n. 136/2023, SRC Liguria 91/2020/PAR);
- per quanto riguarda le convenzioni di segreteria, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti

derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”.

- a decorrere dal 2025 cessa l'efficacia della Tabella 2 riportata nell'art. 5 del d.m. 17 marzo 2020, che calmierava la crescita della spesa di personale per gli enti virtuosi facendo riferimento alla spesa registrata nell'anno 2018. Dal corrente anno quindi i Comuni, nella programmazione delle assunzioni - e fatto salvo il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato all'organo di revisione - potranno potenzialmente spandere la propria spesa di personale fino al raggiungimento del valore soglia determinato dall'applicazione della Tabella 1, ex art. 4. In correlazione a quanto appena esposto, cesserà la possibilità di utilizzare, in alternativa agli spazi di Tabella 2, gli eventuali resti dei 5 anni antecedenti al 2020 della capacità assunzionale, maturata nel previgente regime di turnover;

- il Comune di Caldarola ha ceduto, quota parte della propria capacità assunzionale, all'Unione Montana dei Monti Azzurri, pari ad € 32.675,96 come previsto all'articolo 8 della Convenzione per il trasferimento ed il conferimento della funzione fondamentale di "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale", approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2024 e nella determinazione del Responsabile del Settore "Affari Generali" n. 248 del 31/12/2024.

### CONSIDERATO CHE L'ENTE:

❖ nel PIAO prevede per il triennio 2025-2027 la cessazione, a far data dal 01 aprile 2025, di una unità di personale appartenente all'area degli operatori, per raggiunti limiti di età;

❖ nel PIAO fornisce indicazioni sul trend delle cessazioni e sull'evoluzione dei fabbisogni del personale per il triennio 2025 – 2027 (vedasi i paragrafi "stima del trend delle cessazioni" e "stima dell'evoluzione dei fabbisogni");

❖ non ha rilevato situazioni di sovrannumero e/o eccedenze di personale come espressamente contenuto nel paragrafo verifica dell'assenza di eccedenza di personale (Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 21/02/2025);

❖ il costo della prevista progressione verticale prevista per l'anno 2025 (art.13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021), per il passaggio di un dipendente dall'area degli operatori, (addetto Mensa Scolastica - ex cat. A Categoria Economica A8), a quella degli operatori esperti è pari ad € 821,49 (differenza stipendiale tra l'area degli operatori esperti pari ad € 19.034,51 e quella degli operatori pari ad €18.283,31) ed è stato calcolato sulla base dell'orientamento espresso dall'ARAN in data 12 aprile 2024 e rientra nel limite dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018, come risulta dal conteggio di seguito riportato:

#### CALCOLO 0,55% MONTI SALARI 2018

##### DATI SICO 2018

TABELLA 12	oneri per competenze stipendiali	264.828,00
TABELLA 13	oneri per indennità e compensi acces:	69.570,00
		<u>334.398,00</u>

quota 0,55%      **1.839,19**



❖ ha il limite di spesa, per il personale a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, pari ad euro 11.740,00. Per l'anno 2025 nel PIAO si prevede, nel rispetto del predetto limite, l'assunzione di una figura a tempo determinato full time o part-time, per garantire il funzionamento del servizio di mensa scolastica, fino all'assunzione, a tempo indeterminato e full time, del dipendente dell'area degli Operatori da adibire al servizio di che trattasi.

**TENUTO PRESENTE CHE:**

❖ L'ENTE è compreso fra i comuni del cratere del sisma 2016 (allegato 2 al D.L. n. 189/2016 del 17 ottobre 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229) ed ha stabilizzato, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge 13/10/2020 n. 126, n. 6 unità di personale, assunto a tempo determinato per il sisma, la cui spesa viene rimborsata dallo Stato con fondi assegnati all'Ente con il DPCM 9/10/2021 per € 288.000,00 e che due unità di personale non presta più servizio presso il Comune di Caldarola e quindi il rimborso dal 2025 è pari ad € 216.000,00. Di seguito si riporta il prospetto del personale in questione:

1	C1	tempo pieno	Istruttore Tecnico
2	C1	tempo pieno	Istruttore Tecnico
3	C1	tempo pieno	Istruttore Amministrativo
4	C1	tempo pieno	Istruttore Amministrativo
5	C1	tempo pieno	Istruttore Contabile
6	C1	tempo pieno	Istruttore Contabile



❖ ha stabilizzato, nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge 13/10/2020 n. 126, altre 3 unità di personale, assunto a tempo determinato per il sisma, la cui spesa viene rimborsata, dal secondo quadrimestre 2024 per € 88.000,00 e per € 132.000,00 dall'anno 2025, con fondi assegnati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2024. Di seguito si riporta il prospetto del personale in questione:

1	D1	tempo pieno	Funzionario Amministrativo
2	D1	tempo pieno	Funzionario Tecnico
3	D1	tempo pieno	Funzionario Tecnico

❖ la stabilizzazione del personale sisma, pur essendo considerata vera e propria nuova assunzione, non incide sulla capacità assunzionale dell'Ente in quanto, spesa finanziata integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzata a nuova assunzione e prevista da apposita normativa (art. 57, comma 3 septies del D.L. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020) e non rientra nel limite previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

❖ il Comune di Caldarola, per il potenziamento degli Uffici, ai sensi dell'articolo 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016 ha assunto, a tempo determinato, le figure professionali di seguito riportate:

1	C1	tempo pieno	Istruttore Amministrativo	Art. 50 bis - PNC
2	D1	tempo pieno	Funzionario Tecnico	Art. 50 bis - PNC
3	D1	tempo pieno	Funzionario Tecnico	Art. 50 bis - PN

❖ il Comune di Caldarola, per il potenziamento degli Uffici, ai sensi dell'articolo 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016 deve assumere a tempo determinato due unità di personale e precisamente:

1	D1	tempo pieno	Funzionario Tecnico	Art. 50 bis
2	C1	tempo pieno	Funzionario Tecnico	Art. 50 bis

**PRESO ATTO CHE** la spesa relativa alle unità di personale a tempo determinato, per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Caldarola, assegnate dall'Ufficio Speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, viene rimborsata dall'USR della Regione Marche ed in quanto etero finanziata, non deve essere considerata:

- nel tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato prevista dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile, in quanto trattasi di assunzione in deroga a tale limite come previsto dall'articolo 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016;
- nella capacità assunzionale calcolata ai sensi del DM del 17 marzo 2020, come previsto dall'articolo 57, comma 3 septies della legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
- nella media della spesa del personale del triennio 2011/2013, di cui al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Tenuto conto** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamata** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale;

**per tutto quanto sopra espresso**, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **accerta**

1) **che il piano** dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027:

- ✓ **rispetta** il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006

IMPORTO LIMITE 2011 - 2013	SPESA PREVISTA IN BILANCIO CALCOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006	
		<b>ANNUALITA' BILANCIO</b>
€ 590.482,51	€ 519.013,77	2025
€ 590.482,51	€ 519.752,22	2026
€ 590.482,51	€ 521.077,15	2027

- ✓ **rispetta** il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- ✓ **rispetta** il limite di spesa previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

IMPORTO LIMITE DAL 2025	SPESA PREVISTA IN BILANCIO CALCOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019 E DEL DM 17/3/2020	
<b>€ 769.040,21</b>		
-€ 32.675,96	Quota Ceduta all'Unione Montana dei Monti Azzurri	
<b>€ 736.364,25</b>	<b>Importo limite utilizzabile dal 2025</b>	
	SPESA PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALITA'	
	€ 593.259,32	2025
	€ 535.081,68	2026
	€ 538.125,39	2027

- 2) **che l'Ente risulta** essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

### ESPRIME

**parere favorevole** alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

## **2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

**Richiamata** la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 "Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata";

**Richiamata** altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale "... L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari

ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...”;

**Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2023**, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2- del 24/04-/2024, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro -1.492.881,99, così composto:

- quota accantonata di euro 879.560,29;
- quota vincolata di euro 394.139,46;
- quota destinata agli investimenti di euro 108.040,53;
- quota disponibile di euro 111.141,71;

**Rilevato** altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2023 presentava i seguenti risultati:

- W1 risultato di competenza pari a euro 701.834,89;
- W2 equilibrio di bilancio pari a euro 452.720,06;
- W3 equilibrio complessivo pari a euro 360.845,06;

**Richiamati:**

- il verbale n. 04/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 24/04/2024;
- il verbale n. 21/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alla Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/11/2024;
- il verbale n. 22/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19/12/2024;

**Preso atto** che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 alla data odierna è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21 febbraio 2025, una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e che permangono gli equilibri di bilancio (verbale n. 28 del 18 febbraio 2025);

**Rilevato** che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 52/2024 e che pertanto non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

**Preso atto** che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2025-2027;

**Visto ed esaminato** il piano degli indicatori di bilancio 2025-2027;

**Rilevato** che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l'equilibrio pluriennale;

**ASSEVERA**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Caldarola (MC) a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027.

Data 24 febbraio 2025

**L'Organo di Revisione**  
**Alberto Cesetti**

